

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 31 ottobre 2013

Misure fitosanitarie per il controllo del virus della tristezza degli agrumi «Citrus Tristeza Virus». (14A00385)
(GU n.23 del 29-1-2014)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modifiche o integrazioni;

Visto il decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124 attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1996, concernente «Lotta obbligatoria contro il virus della tristezza degli agrumi "Citrus Tristeza Virus"»;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1997, relativo alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutto;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2003, recante «Organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto»;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 2006 concernente «Norme tecniche per la produzione di materiali di moltiplicazione certificati degli Agrumi»;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 2009, concernente «Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali»;

Considerato che è necessario evitare la diffusione del Citrus Tristeza Virus, causa di morte repentina di piante di molte specie di agrumi, soprattutto in combinazione d'innesto su arancio amaro;

Considerato che è necessario impedire l'introduzione di ceppi non europei del virus attraverso l'adozione di misure fitosanitarie efficaci;

Considerato che a tutt'oggi non esiste alcun metodo valido di lotta diretta contro il Citrus Tristeza Virus e che, pertanto, la difesa deve essere impostata sulla prevenzione o contenimento dell'infezione;

Considerato che il Citrus Tristeza Virus è da ritenere insediato e non più tecnicamente eradicabile in alcune aree del territorio nazionale e che occorre disporre misure di profilassi fitosanitarie efficaci e idonee allo stato di diffusione delle infezioni da Citrus Tristeza Virus;

Considerato che oltre all'arancio amaro, portinnesto molto suscettibile al Citrus Tristeza Virus e piu' diffuso negli agrumeti italiani, sono disponibili portinnesti tolleranti o resistenti alla malattia;

Considerato che e' necessario differenziare le misure fitosanitarie da adottare in relazione alla virulenza del ceppo di Citrus Tristeza Virus e alla efficienza di trasmissione ad opera di vettori;

Considerato che la redditivita' della coltura puo' essere migliorata dall'uso di: materiale certificato esente da Citrus Tristeza Virus, portinnesti tolleranti o resistenti e dall'eradicazione di piante infette da ceppi severi;

Ritenuto necessario prevedere condizioni piu' rigorose per la produzione di materiale di moltiplicazione esente da Citrus Tristeza Virus;

Considerato che Toxoptera citricidus e' il vettore piu' efficiente nella trasmissione soprattutto dei ceppi piu' severi del Citrus Tristeza Virus e non essendo ancora presente sul territorio nazionale, e' urgente adottare misure fitosanitarie idonee a ritardarne l'introduzione dalla Spagna e dal Portogallo dove attualmente e' presente;

Ritenuto di dover aggiornare le norme nazionali per il controllo del Citrus Tristeza Virus;

Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 5 e 6 febbraio 2013;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta dell'11 luglio 2013 ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1

Finalita'

1. Il presente decreto definisce le misure fitosanitarie per prevenire e contenere la diffusione della tristezza degli agrumi causata dal «Citrus Tristeza Virus» (di seguito denominato CTV), la cui lotta e' obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Piante ospiti»: tutte le piante appartenenti ai generi botanici Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf e loro ibridi, nonche' altri generi affini appartenenti alla sottofamiglia delle Aurantioideae, denominate in seguito «agrumi ospiti del CTV»;

b) «Ceppo severo»: genotipo o biotipo che si manifesta in campo anche in combinazione d'innesto con portinnesti tolleranti o resistenti;

c) «zona indenne da CTV»: territorio nel quale, a seguito di indagini sistematiche non sono stati accertati casi di piante infette dal virus, oppure dove lo stesso e' stato eradicato e dichiarato ufficialmente tale dal Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio;

d) «zona focolaio»: area o sito dove e' stata accertata ufficialmente la presenza del CTV e si puo' ritenere tecnicamente possibile la sua eradicazione;

e) «zona di contenimento»: area dove la diffusione del CTV e'

tale da rendere tecnicamente non piu' possibile l'eradicazione, ma possibile il suo contenimento a livelli inferiori al 6% di media di infestazione, nel lungo periodo;

f) «zona di insediamento»: area dove la diffusione dell'organismo nocivo e' tale da rendere tecnicamente non piu' possibile il suo contenimento;

g) «zona tampone»: fascia perimetrale di almeno 1 km a partire dal confine della zona focolaio o di contenimento o di insediamento;

h) «sito di produzione indenne da CTV»: sito di produzione localizzato all'interno delle zone di cui ai punti d), e), f), g), riconosciuto indenne dal Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio, in conformita' con lo standard FAO ISPM 10 e con l'Allegato IV, sez II, del D.Lgs. n. 214/2005;

i) «Lotto»: gruppo di piante omogeneo per data di innesto, portinnesto, varieta', origine del nesto e ubicazione.

Art. 3

Monitoraggio ufficiale

1. I Servizi Fitosanitari Regionali, di seguito denominati SFR, eseguono annualmente monitoraggi ufficiali allo scopo di accertare la presenza, l'incidenza e la diffusione del virus e definire lo stato fitosanitario del territorio.

2. I monitoraggi consistono in ispezioni visive delle piante ospiti e in appropriate analisi di laboratorio per l'individuazione del virus CTV, da eseguire nei momenti piu' opportuni, effettuati secondo le indicazioni riportate nel capitolo 1 dell'allegato «Norme tecniche di applicazione delle misure fitosanitarie contro il virus della tristezza degli agrumi (CTV)», di seguito indicato come «Allegato».

3. Il Servizio fitosanitario centrale modifica, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. c) del decreto legislativo n. 214/2005, l'allegato al presente decreto relativo alle procedure e ai protocolli tecnici di esecuzione dei monitoraggi.

4. I Servizi Fitosanitari regionali trasmettono al Servizio Fitosanitario Centrale, di seguito denominato SFC, entro il 31 gennaio di ogni anno, la delimitazione delle zone, i risultati dei monitoraggi ufficiali e l'elenco dei vivai con provvedimenti di sospensione delle autorizzazioni relativi al presente decreto. Successivamente il SFC provvede a rendere noto il report finale ai SFR.

5. I SFR danno pubblicita', nelle forme piu' opportune, alle delimitazioni di cui al comma 4.

Art. 4

Misure fitosanitarie nelle zone indenni

1. Nelle zone indenni il monitoraggio previsto all'art. 3, deve essere effettuato prioritariamente nei campi di piante madri, nei campi collezione, nei vivai, negli agrumeti di nuovo impianto e nei parchi, giardini ecc., con particolare attenzione agli agrumi ornamentali che possono essere fonte di introduzione di ceppi non europei del virus.

2. In caso di accertamento della presenza di CTV in un agrumeto posto in zona indenne il SFR istituisce la zona focolaio e delimita la relativa zona tampone.

Art. 5

Misure fitosanitarie nella zona focolaio

1. All'interno della zona dichiarata focolaio, il SFR competente

per territorio, secondo le indicazioni contenute nell'Allegato, deve:
definire attraverso il monitoraggio, l'incidenza delle infezioni da CTV;

disporre l'estirpazione delle piante infette o dell'intero impianto, a cura ed a spese dei proprietari o dei conduttori a qualunque titolo del campo o vivaio infetto;

disporre ulteriori misure fitosanitarie ritenute necessarie per evitare la diffusione del virus.

2. Per gli agrumeti commerciali il SFR dispone l'estirpazione dell'intero impianto se la percentuale di piante infette e' superiore a quella indicata nel Cap. 3 dell'allegato. In deroga, possono essere estirpate solo le piante infette, se si sottopongono ad analisi di laboratorio tutte le piante di agrumi presenti nel focolaio a spese del proprietario o conduttore a qualsiasi titolo dell'agrumeto.

3. Nella zona focolaio e' vietato l'esercizio dell'attivita' vivaistica, il prelievo di materiale di moltiplicazione e la movimentazione di piante ospiti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 2.

4. Se dal monitoraggio effettuato nella zona focolaio e nella relativa zona tampone, per tre cicli vegetativi consecutivi successivi all'estirpazione, non si rileva nessuna altra pianta infetta, il SFR dichiara ufficialmente eradicato il virus dalla zona focolaio e la zona ritorna indenne.

5. Decorsi tre cicli vegetativi consecutivi, una zona focolaio puo' essere dichiarata zona di contenimento o di insediamento quando la diffusione dell'organismo nocivo sia tale da rendere tecnicamente non piu' possibile l'eradicazione della malattia nel breve periodo.

Art. 6

Misure fitosanitarie nelle zone tampone

1. I SFR eseguono nelle zone tampone monitoraggi annuali per verificare l'assenza di piante infette da CTV secondo le procedure indicate nell'Allegato. Nel caso si riscontri la presenza di piante infette il SFR provvede a modificare la delimitazione e ad applicare le disposizioni relative alla zona focolaio.

2. Nelle zone tampone e' vietato l'esercizio dell'attivita' vivaistica, il prelievo di materiale di moltiplicazione e la movimentazione delle piante ospiti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 2.

Art. 7

Misure fitosanitarie nelle zone di contenimento

1. All'interno della zona dichiarata di contenimento il SFR competente per territorio, secondo le indicazioni contenute nell'Allegato, deve:

definire attraverso il monitoraggio l'incidenza delle infezioni da CTV;

disporre l'estirpazione delle piante infette o dell'intero impianto, a cura ed a spese dei proprietari o dei conduttori a qualunque titolo del campo o vivaio infetto.

2. Per gli agrumeti commerciali il SFR dispone l'estirpazione dell'intero impianto se la percentuale di piante infette e' superiore a quella indicata nel Cap. 3 dell'allegato. In deroga, possono essere estirpate solo le piante infette, se si sottopongono ad analisi di laboratorio tutte le piante di agrumi presenti nel focolaio a spese del proprietario o conduttore a qualsiasi titolo dell'agrumeto.

3. Il SFR puo' disporre ulteriori misure fitosanitarie ritenute necessarie per contenere l'infezione da CTV a livelli inferiori al 6% di media di infestazione nel lungo periodo.

4. Nella zona di contenimento e' vietato l'esercizio dell'attivita' vivaistica, il prelievo di materiale di moltiplicazione e la movimentazione di piante ospiti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 2.

Art. 8

Misure fitosanitarie nelle zone di insediamento

1. Nelle zone di insediamento l'azione dei SFR e' volta ad assicurare l'adeguata informazione ed assistenza tecnica per favorire l'impiego di portinnesti, specie o variet  tolleranti o resistenti a CTV.

2. Nelle zone di insediamento il SFR competente per territorio, dispone una indagine mirata ad individuare focolai di CTV - ceppi severi e la relativa estirpazione delle piante infette, qualora le analisi ufficiali confermino la presenza di tali ceppi. Il SFR dispone l'estirpazione dell'intero impianto se la percentuale di piante infette da ceppi severi e' superiore a quella indicata nel Cap. 3 dell'Allegato.

3. Nelle zone di insediamento e' vietato l'esercizio dell'attivita' vivaistica, il prelievo di materiale di moltiplicazione e la movimentazione delle piante ospiti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 2.

Art. 9

Misure fitosanitarie nei vivai

1. La produzione vivaistica di piante di agrumi e' autorizzata solo nelle zone indenni, fatto salvo quanto previsto nel comma 2.

2. I servizi fitosanitari, nelle zone non indenni, ai sensi degli articoli 19 e 26 del D.lgs. n. 214/05, possono:

rilasciare nuove autorizzazioni all'attivita' vivaistica per la produzione di agrumi destinati alla costituzione di agrumeti commerciali, consentire l'allevamento di piante madri e sezioni incrementali, secondo lo standard internazionale FAO ISPM 10 a condizione che tale attivita' sia svolta esclusivamente in conformita' a quanto previsto dall'allegato IV, sez. II, del D.Lgs. n. 214/2005, punto 10, lettera b) e quanto riportato nel cap 4 dell'Allegato;

autorizzare l'attivita' vivaistica per la produzione di agrumi destinati a scopo ornamentale, secondo lo standard internazionale FAO ISPM 10 a condizione che tale attivita' sia svolta esclusivamente in conformita' a quanto previsto dall'allegato IV, sez. II, del D.Lgs. n. 214/2005, punto 10, lettera b) oppure c) e quanto riportato nel cap 4 dell'Allegato;

consentire ai vivai, gia' autorizzati all'entrata in vigore del presente decreto, l'attivita' per la produzione di agrumi per la costituzione di agrumeti commerciali, secondo lo standard internazionale FAO ISPM 10 a condizione che tale attivita' sia svolta in conformita' a quanto previsto dall'allegato IV, sez. II, del D.Lgs. n. 214/2005, punto 10, lettera b) oppure, esclusivamente per la produzione di piante destinate a zone di insediamento, in conformita' a quanto previsto dall'allegato IV, sez. II, del D.Lgs. n. 214/2005, punto 10, lettera c) e quanto riportato nel cap 4 dell'Allegato.

3. L'area in cui ricade il vivaio ove si riscontra la presenza di piante infette deve essere dichiarata «zona focolaio». Tutte le piante ospiti infette devono essere distrutte a spese dei proprietari o conduttori a qualunque titolo e sotto il controllo del SFR, secondo quanto stabilito dall'Allegato.

Art. 10

Misure fitosanitarie nei siti di certificazione

Nei siti della certificazione, di cui al decreto ministeriale 20 novembre 2006, ove si riscontri la presenza di piante infette da CTV, si deve procedere alla distruzione delle stesse, sospendere il prelievo del materiale di moltiplicazione per i successivi tre anni, fino a quando, il risultato di ripetuti saggi con tecniche diverse (molecolari, biologici e immunoenzimatici), abbiano dato esito negativo.

Art. 11

Costituzione degli impianti

1. E' fatto obbligo per la messa a dimora di agrumi, di utilizzare piante o materiali di moltiplicazione certificati ai sensi del decreto ministeriale 20 novembre 2006. In deroga, nei casi di indisponibilita' della varietta' potra' essere autorizzato dal SFR competente, materiale di categoria CAC ai sensi del decreto ministeriale 14 aprile 1997.

2. E' vietato il prelievo in autoproduzione di materiale di moltiplicazione da fonti di approvvigionamento privi di controllo fitosanitario ufficiale da parte del SFR.

3. E' fatto obbligo di comunicare al SFR la messa a dimora di piante di agrumi per la costituzione di agrumeti commerciali, secondo quanto stabilito dal capitolo 5 dell'allegato.

4. E' fatto obbligo a comuni, enti pubblici, aziende che operano nel settore del verde, di comunicare al SFR la realizzazione di aree agrumetate ornamentali in giardini, viali, o aree pubbliche, secondo quanto stabilito dal capitolo 5 dell'allegato.

Art. 12

Detenzione piante infette

1. E' vietata a chiunque la detenzione, il trasferimento e la manipolazione di piante infette da CTV, fatte salve le disposizioni del Titolo X del D.Lgs. n. 214/2005.

2. E' fatto obbligo a chiunque detiene piante di agrumi di comunicare immediatamente al SFR la presenza di piante infette ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 214/2005.

Art. 13

Sanzioni

Chiunque non ottemperi alle prescrizioni di cui al presente decreto e' punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo n. 214/2005.

Art. 14

Contributi per l'estirpazione

1. Le Regioni e Province Autonome, al fine di prevenire gravi danni per l'economia di una zona agricola, possono stabilire interventi di sostegno alle aziende per l'estirpazione delle piante colpite dalla malattia.

Art. 15

Clausola di invarianza

1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli adempimenti previsti dal presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 16

Disposizioni finali

1. Il decreto ministeriale 22 novembre 1996 «Lotta obbligatoria contro il virus della tristezza degli agrumi "Citrus Tristeza Virus"» e' abrogato.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2013

Il Ministro: De Girolamo

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2013
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 11, foglio n. 155

Allegato

NORME TECNICHE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE FITOSANITARIE CONTRO IL VIRUS DELLA TRISTEZZA DEGLI AGRUMI (CTV)

CAPITOLO 1

Metodologia per la costituzione della rete di monitoraggio.

Il monitoraggio deve essere effettuato in tutti i siti di piante ospiti con priorit  a: campi di piante madri, campi collezione, vivai, agrumeti commerciali, giardini e parchi.

Nell'ambito degli agrumeti commerciali deve essere data la priorit  ai seguenti siti:

impianti limitrofi ai vivai (entro 1 km dall'area coltivata a vivaio);

giovani impianti, privilegiando quelli effettuati con variet  non facenti parte del registro delle variet  di cui all'art. 14 del decreto ministeriale 24 luglio 2003.

Nel corso del monitoraggio al CTV deve essere posta attenzione anche alla rilevazione della eventuale presenza di Toxoptera citricidus, in agrumeti condotti preferibilmente in biologico oppure in cui non sono stati effettuati trattamenti insetticidi recenti, osservando la presenza di germogli e boccioli fiorali infestati da afidi di colore castano-nero escludendo le colonie con altre colorazioni. In caso di colonie sospette, i germogli infestati devono essere raccolti e inviati a laboratori di entomologia accreditati dal SFR, ai sensi del D.M. 14 aprile 1997, per sottoporli a identificazione e diagnosi ufficiale.

Metodologia di campionamento.

1 - Agrumeti commerciali in zone indenni, focolaio, tampone e contenimento.

Al fine di determinare la presenza di CTV il campionamento deve essere effettuato prelevando i campioni sul 12,5% delle piante presenti nei singoli impianti, secondo il metodo «Gottwald & Hughes - 2000» modificato.

Il campione deve essere prelevato dalle singole piante ed e' costituito da 4 germogli per pianta, prelevati in corrispondenza dei quattro punti cardinali. Le piante campionate devono essere

distribuite equamente sulla superficie dell'impianto, seguendo un percorso regolare di cui si descrive un esempio:

Parte di provvedimento in formato grafico

La percentuale di piante infette che deriva da tale campionamento indica la percentuale di infezione presente nell'impianto.

2 - Agrumeti commerciali in zone di insediamento

Nelle zone di insediamento, al fine di individuare eventuali focolai di ceppi severi, il monitoraggio deve essere effettuato su piante di agrumi sintomatiche di specie, varietà e origine diversa, innestate sia su portinnesti tolleranti che su arancio amaro.

L'indagine deve essere fatta con esame visivo e prelievo di campioni da piante sintomatiche. I campioni devono essere analizzati per la presenza del CTV e se risultano infetti deve essere avviata la caratterizzazione del ceppo.

3 - Fonti di approvvigionamento di materiale di propagazione e vivai ubicati in zone indenni, focolaio, tampone e contenimento

I campioni debbono essere prelevati da:

il 100% delle piante madri;

almeno il 10% delle piante in sezione incrementale (costituita per incrementare il materiale di propagazione delle singole piante madri);

almeno il 5% delle piante in allevamento per ogni singolo lotto omogeneo per i vivai.

I campioni devono essere costituiti come segue:

fonti di approvvigionamento: si prelevano n. 4 germogli per pianta per costituire n. 1 campione;

sezioni incrementali e dei lotti di piante in allevamento: si preleva n.1 germoglio per singola pianta da piante selezionate a random. I germogli prelevati si aggregano a gruppi di n. 5 germogli per costituire n. 1 campione, oppure si analizzano singolarmente prelevando 2 germogli per pianta.

4 - Fonti di approvvigionamento di materiale di propagazione e vivai ubicati in zone di insediamento

I campioni debbono essere prelevati da:

il 100% delle piante madri;

almeno il 10% delle piante in sezione incrementale (costituita per incrementare il materiale di propagazione delle singole piante madri);

almeno il 50% delle piante in allevamento per ogni singolo lotto omogeneo per le produzioni in screen house, con oneri a carico del vivaista;

tutte le piante in allevamento per le produzioni in pien'aria, con oneri a carico del vivaista.

CAPITOLO 2 - DIAGNOSI

Metodi diagnostici da utilizzare per l'accertamento ufficiale di CTV.

Devono essere utilizzati i test sierologici o molecolari indicati nel protocollo EPPO PM 7/31 e successive modifiche ed integrazioni. Possono essere, inoltre, utilizzati altri metodi validati dalla comunità scientifica.

Saggi per la caratterizzazione dei ceppi.

La caratterizzazione dei ceppi dovrà essere effettuata con metodi biologici e molecolari. I saggi biologici su indicatori arboree devono essere effettuati secondo i criteri descritti da Garnsey et al. (2005). I metodi molecolari da utilizzare sono la RT-PCR seguita da sequenziamento di tratti specifici del genoma. Possono essere, inoltre, utilizzati altri metodi validati dalla comunità scientifica.

Laboratori ammessi per la caratterizzazione dei ceppi.

Per la caratterizzazione dei ceppi i Servizi Fitosanitari Regionali si avvalgono dei laboratori pubblici o con partecipazione pubblica operanti nel settore della ricerca e della sperimentazione agraria, accreditati ai sensi del D.M. 14 aprile 1997.

CAPITOLO 3 - MISURE DA ADOTTARE IN PRESENZA DI CTV

Le piante infette da CTV devono essere rimosse con tutto l'apparato radicale. Le modalita' di movimentazione e smaltimento del materiale vegetale risultante dall'estirpazione e' prescritta dal SFR.

3.1 - Agrumeti commerciali ubicati in zone indenni, focolaio, tampone e contenimento

In caso di percentuale di piante infette superiore al 15% l'intero agrumeto deve essere estirpato. In deroga e su formale richiesta del proprietario o conduttore a qualsiasi titolo dell'agrumeto, il SFR puo' disporre la distruzione delle sole piante infette purché siano saggiate, sotto il controllo del SFR e a spese del richiedente, tutte le piante dell'agrumeto.

In presenza di ceppi severi, l'intero agrumeto deve essere estirpato quando il numero delle piante infette risulta superiore al 10%.

3.2 - Agrumeti commerciali ubicati in zone di insediamento

In presenza di ceppi severi, l'intero agrumeto deve essere estirpato quando il numero delle piante infette risulta superiore al 10%.

3.3 - Vivai

A seguito del ritrovamento di piante infette in un vivaio, il SFR:

impone la sospensione dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante di agrumi;

impone la distruzione del lotto infetto. Con percentuali di infezione inferiori al 5% e su formale richiesta del titolare del vivaio, il SFR puo' disporre la distruzione delle sole piante infette purché tutte le piante del lotto siano saggiate singolarmente al CTV da un laboratorio accreditato ai sensi del decreto ministeriale 14 aprile 1997. Il saggio dovra' essere effettuato a spese del richiedente, con i tempi stabiliti dal SFR che dovra' effettuare i controlli;

effettua indagini per individuare l'origine dell'infezione se da materiale di propagazione infetto o trasmissione tramite vettori afidici e impone le relative misure fitosanitarie.

La sospensione dell'autorizzazione all'uso del passaporto viene revocata a seguito della eradicazione del virus nel focolaio ai sensi dell'art. 4 comma 4.

Il prelievo di materiale da campi di piante madri dove e' stata verificata una infezione di CTV deve essere sospeso per almeno tre cicli vegetativi consecutivi dalla distruzione delle piante infette. In tali periodo devono essere ripetute le analisi almeno due volte per accertare l'assenza del CTV.

3.4 - Giardini, parchi, viali

A seguito del ritrovamento di piante infette da CTV ubicate in viali, giardini, campi collezione, parchi, pubblici o privati, si impone la distruzione delle singole piante infette.

CAPITOLO 4 - CRITERI PER IL MANTENIMENTO DELLO STATUS DI SITO DI PRODUZIONE INDENNE IN VIVAIO

Vivai ubicati in zone non indenni.

I vivai posti in zone non indenni possono produrre piante di agrumi per la costituzione di agrumeti commerciali, solo in conformita' a quanto previsto dall'allegato IV, sez. II, del D.Lgs. n. 214/2005, punto 10, lettera b) che prevede:

b) che i vegetali sono stati ottenuti nel rispetto di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno Citrus tristeza virus (ceppi europei), mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti riconosciuti conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, e che la coltura abbia avuto luogo permanentemente in una serra a prova di insetti o in una gabbia isolata, nelle quali non sia stato osservato nessun sintomo di Citrus tristeza virus (ceppi europei).

I vivai posti in zone non indenni, possono produrre piante di agrumi destinate esclusivamente alle zone di insediamento, anche in conformita' a quanto previsto dall'allegato IV, sez. II, del D. Lgs. n. 214/2005, punto 10, lettera c) che prevede:

c) che i vegetali:

sono stati ottenuti nel rispetto di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti a prove ufficiali riguardanti il Citrus tristeza virus (ceppi europei), mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti riconosciuti conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, e risultati, all'atto di tali prove, esenti da Citrus tristeza virus (ceppi europei) e come tali certificati in test individuali effettuati secondo i metodi menzionati in questo paragrafo,

sono stati sottoposti ad ispezione e nessun sintomo di Citrus tristeza virus (ceppi europei), e' stato osservato dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

Tale produzione per poter essere commercializzata deve avere apposito nulla-osta da parte del SFR competente per territorio e deve sottostare alle seguenti prescrizioni:

le piante debbono essere identificate in lotti visibilmente separati dalle altre produzioni;

i lotti devono essere individuati nelle mappe ufficiali del vivaio;

tutte le piante prima della commercializzazione devono essere analizzate al CTV singolarmente a spese del vivaista;

la commercializzazione delle piante deve essere effettuata con passaporto (delle piante contenente la dicitura «piante destinate esclusivamente alle zone di insediamento per CTV». Tale dizione deve essere apposta di seguito al numero seriale che dovra' riportare alla fine, separato da un trattino, la codifica «INS»;

le piante prodotte devono essere destinate direttamente all'utilizzatore finale, i cui estremi vanno preventivamente comunicati al SFR competente per luogo di destino, indicando contestualmente il comune, foglio e particelle o in alternativa le coordinate geografiche GPS, del luogo di messa a dimora;

in relazione a riscontri positivi di CTV a seguito di opportune analisi di laboratorio, il SFR di destino puo' richiedere ulteriori e piu' idonee forme di tracciabilita'.

Le piante destinate a scopo ornamentale possono essere prodotte in conformita' a quanto previsto dall'allegato IV, sez. II, del D. Lgs. n. 214/2005 punto 10, lettere b) oppure c).

Ove prescritta la coltivazione in serre a prova di insetti deve avvenire in appositi ambienti separati: semenzali, nestai, piantonai, lotti da commercializzare, ecc., con rete di protezione anti-afidi, con doppia porta di ingresso e relativo vestibolo di almeno 1 m.

In ogni fase del ciclo produttivo deve essere garantito il controllo di vettori afidici attraverso l'utilizzo di appropriati metodi di difesa calendarizzati.

Le ditte che costituiscono nuovi impianti di agrumi devono comunicare al servizio fitosanitario competente per territorio, entro 120 giorni dalla messa a dimora delle piante, gli estremi identificativi dall'azienda (ragione sociale, sede legale e partita IVA), l'ubicazione del nuovo impianto attraverso l'indicazione degli estremi catastali (comune, foglio e particella) oppure le coordinate geografiche GPS. Inoltre devono indicare la specie, la varietà e il relativo numero di piante messe a dimora e gli estremi del passaporto/ documento di commercializzazione.

Le ditte, i comuni, i privati che costituiscono aree agrumate ornamentali devono comunicare al servizio fitosanitario competente per territorio, entro 120 giorni dalla messa a dimora delle piante, la specie, la varietà e il relativo numero di piante messe a dimora e gli estremi del passaporto/ documento di commercializzazione.